PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**, di seguito denominato **ISPRA**, con sede e domicilio fiscale in Roma (RM), via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10125211002, indirizzo PEC: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente di ISPRA, Dott. Stefano LAPORTA, nato a Lecce (LE) il 28 giugno 1967

E

L'**Università degli Studi di Messina,** di seguito denominata "Università", con sede e domicilio fiscale in Messina, Piazza Salvatore Pugliatti n. 1, codice fiscale: 80004070837, partita IVA 00724160833, indirizzo PEC: protocollo@pec.unime.it, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal Rettore, Professore Salvatore Cuzzocrea

PREMESSO CHE

1. L'articolo 28 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, ha istituito – sotto la vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM.
2. Il MATTM – con decreto del 21 maggio 2010, n.123 – ha emanato il "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)".
3. L'ISPRA – ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 novembre 2013 – è un ente pubblico di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.
4. L'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché d'informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture.
5. L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale.
6. L'art. 1 della legge 28 giugno 2016, n. 132 ha istituito il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) – del quale fanno parte l'ISPRA e le Agenzie Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo

pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

7. l'Università, per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società persegue una *terza missione*, che può essere, sia di valorizzazione economica della ricerca, che culturale e sociale;
8. il perseguimento della Terza missione comporta per l'Università l'interazione con istituzioni ed altri soggetti, pubblici e privati, al fine di fornire le conoscenze ed il *know how* necessari per lo sviluppo del territorio e il miglioramento del benessere della collettività; ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università di Messina "*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative*;
9. ISPRA e Università di Messina intendono avviare una collaborazione di carattere tecnico-scientifico negli ambiti di interesse comune, rientranti nelle proprie finalità istituzionali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa e si intendono integralmente richiamate e vincolanti.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula dei futuri Accordi attuativi del presente protocollo, di cui al successivo art. 3. Per quanto non espressamente disposto dai già menzionati Accordi, saranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

ART. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la collaborazione tra ISPRA e Università in materia di sostenibilità ambientale e tutela, valorizzazione e recupero dell'ambiente, in coerenza con le rispettive finalità istituzionali.

In particolare, le Parti si impegnano a realizzare negli ambiti sopra individuati attività di ricerca, di studio, di formazione, nonché a promuovere la partecipazione congiunta a progetti nazionali ed internazionali.

ART. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa)

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno oggetto di specifici accordi attuativi volti a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti.

Tali accordi, corredati da un esaustivo allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione, potranno essere attivati sulle tematiche individuate al precedente art. 2 o su quelle ulteriori che dovessero essere identificate dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 4.

ART. 4

(Comitato di coordinamento)

Le Parti si impegnano a costituire, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Protocollo d'Intesa, un Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-operative per la sua effettiva attuazione, composto da n. 3 (tre) membri di ISPRA e da n. 3 (tre) membri dell'Università.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le tematiche individuate nel precedente art. 2, al fine di proporre gli accordi citati, nonché per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori relativi alle attività oggetto di accordo.

Il Comitato potrà inoltre proporre nuove tematiche di interesse comune che potranno essere oggetto di successive collaborazioni tra le Parti.

ART. 5

(Costi)

Il presente Protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso per le Parti.

Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferta per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente Protocollo d'Intesa.

ART. 6

(Obblighi delle Parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa.

ART.7

(Durata, modifiche e recesso)

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione. È esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Le Parti, di comune intesa, potranno rinnovare il protocollo mediante nuovo atto scritto.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal presente protocollo mediante comunicazione sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso di recesso, gli impegni assunti dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Protocollo d'Intesa dovranno essere espressamente concordate ed approvate tramite atto scritto aggiuntivo sottoscritto digitalmente da entrambe le parti.

ART. 8

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Protocollo esclusivamente per le finalità istituzionali a esso correlate, nel rispetto della normativa europea e nazionale contenuta nel Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nel D.lgs. n.196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e nelle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, in quelle relative ai trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica.

ART. 9

(Registrazione, Bollo e Sottoscrizione)

Il presente Protocollo d'intesa è soggetto a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

Il presente Protocollo è, inoltre, soggetto ad imposta di bollo che sarà assolta dall' Università degli Studi di Messina in modo virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Il presente Protocollo verrà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2-bis della L. 241/90 e s.m.i., a pena di nullità dello stesso e le comunicazioni tra le Parti, relativamente all'invio di documenti in formato digitale, avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC.

ART. 10

(Foro Competente)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, la controversia sarà devoluta al Foro competente per legge.

ART. 11

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, le Parti eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

a) **ISPRA**, in Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 ROMA, **PEC**: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it;

b) **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA,** in Piazza Salvatore Pugliatti, n. 1 – 98122 MESSINA, PEC: protocollo@pec.unime.it.

ART. 12

(Norme finali e di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente protocollo le parti rinviano a successivi atti, accordi e contratti attuativi dello stesso.

ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Il Presidente

Prefetto Stefano LAPORTA

UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI MESSINA

Il Rettore

Professore Salvatore Cuzzocrea